

701-FA-A

NAZIONALE

PIANO TRANSIZIONE 5.0

Art. 38 del Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024 e ss.mm.ii.

TEMPISTICHE:

Con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF e sentito il MASE, da adottare **entro 30 giorni dall'entrata in vigore del cd. decreto PNRR (01.04.2024)**, **saranno stabilite le disposizioni attuative** e in particolare: il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni e delle certificazioni, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, le procedure di fruizione del credito d'imposta e l'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, nonché i soggetti esterni abilitati all'erogazione della formazione.

RISORSE:

La dotazione finanziaria complessiva è pari a **6,3 miliardi di euro** a valere su risorse del PNRR e così distribuiti:

- 3,78 miliardi di euro per l'acquisto di beni strumentali;
- 1,89 miliardi di euro per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- 630 milioni di euro per la formazione.

SOGGETTI BENEFICIARI:

Possono beneficiare dell'agevolazione **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

La concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI:

Sono agevolabili gli **investimenti in strutture produttive**, effettuati **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025**, nell'ambito di **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici**.

I progetti devono conseguire alternativamente:

- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%;
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

SPESE AMMISSIBILI:

Sono agevolabili gli investimenti in **beni strumentali materiali e immateriali** nuovi, previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0 (Legge n. 232/2016) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'**allegato B (beni immateriali 4.0)** è **esteso** anche a:

- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Sono, inoltre, agevolabili:

- gli **investimenti in beni materiali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse, **compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta**.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea e con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%.

È prevista una **maggiorazione** del:

- 120% per gli impianti che comprendono moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
 - 140% per gli impianti che comprendono moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
- le **spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi**, nel limite del 10% degli investimenti

effettuati negli altri beni e in ogni caso fino ad un massimo di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto attuativo.

Per le sole piccole e medie imprese, le **spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione** sono agevolabili per un importo non superiore a 10.000 euro.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le **spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile** sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE ED ENTITA':

L'agevolazione prevede un **credito d'imposta** di entità variabile sulla base dell'ammontare dell'investimento e dell'efficientamento energetico ottenuto, come da tabella seguente:

Efficientamento ottenuto	Ammontare dell'investimento		
	Fino a 2,5 milioni €	2,5 – 10 milioni €	10 – 50 milioni €
Riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva <u>oppure</u> non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento	35 %	15 %	5 %
Riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva <u>oppure</u> superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento	40 %	20 %	10 %
Riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura <u>oppure</u> superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento	45 %	25 %	15 %

La **riduzione dei consumi**, riproporzionata **su base annuale**, è calcolata **con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti**, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE:

Per accedere al contributo, le imprese dovranno presentare:

- una **comunicazione al MIMIT ex ante**;
- una **certificazione ex ante** che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- una **comunicazione al MIMIT ex post**;
- una **certificazione ex post** che attesti l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante (che non ricomprenderà l'attestazione dell'avvenuta interconnessione, che dovrà essere prodotta a parte).

Inoltre, ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE **comunicazioni periodiche** relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione.

Il credito d'imposta verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse.

SOGGETTO GESTORE:

Il soggetto gestore dell'agevolazione è il **GSE**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA:

Il credito d'imposta è **utilizzabile** esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, **entro il 31 dicembre 2025**, decorsi cinque giorni dalla trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

VINCOLI:

- Rispetto del **principio DNSH**.
- **Divieto di cessione e di delocalizzazione dei beni (cd. "meccanismo di recapture")**: se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo

dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Se si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
- b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

- **Diciture: le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati **devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative.**
- Tra i **soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni** sono compresi, in ogni caso:
 - gli **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
 - le **Energy Service Company (ESCo)** certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
- **Certificazione dei costi:** l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.**

RETROATTIVITÀ:

Sono agevolabili gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.**

CUMULABILITÀ:

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è, invece, cumulabile con il CIBS 4.0 (perché ad esso alternativo) e con il credito d'imposta ZES Unica.

Aggiornamento al 04.03.2024

ATTENZIONE LA PARTE DESCRITTIVA RIPORTATA E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITÀ ED ESAUSTIVITÀ MA ASSOLVE A FINALITÀ MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE UFFICIALI.